



G. 30451

Sent. n. 180/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

In composizione monocratica in persona della giudice delle pensioni

Dott.ssa Barbara Pezzilli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30451 del registro di segreteria, su ricorso
proposto da

A.A., nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, Vicolo Omissis
(c.f. Omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Pallotti del
foro di Milano (pec: roberta.pallotti@milano.pecavvocati.it), con
studio in Via Donatello, n. 21, presso la quale è elettivamente
domiciliato, giusta procura in atti.

avverso

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco,
con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè, nonché
all'indirizzo pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

Visto l'atto introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa ed in particolare la
documentazione depositata dall'Inps in data 5.1.2024 e gli esiti
dell'ordinanza istruttoria n. 6/2024;

Tenuta l'udienza del 24.9.2024, sentite parti presenti.

FATTO

La parte ricorrente, sig. A.A., con ricorso ritualmente notificato all'Ente previdenziale, ha rappresentato:

- di essere stato collocato in pensione a decorrere dal Omissis, con trattamento pensionistico liquidato in via provvisoria in data Omissis, poi riliquidato in via definitiva in data Omissis;
- che, nel corso del Omissis per il tramite del Patronato di fiducia Inca Cgil di Omissis, aveva avanzato domanda di ricostituzione reddituale, chiedendo *“il ricalcolo della stessa tenendo conto che nelle retribuzioni fisse alla base del calcolo della quota A deve essere considerato anche assegno personale non riassorbibile di euro 178,57 mensili che da una verifica fatta attraverso il carpe non risulta essere stata considerata nella liquidazione del Omissis”*;
- l'Inps, con provvedimento datato Omissis, riliquidava la prestazione pensionistica ai soli fini perequativi, senza considerare nelle *“retribuzioni fisse”* poste alla base del calcolo della *“Quota A”* della pensione l'assegno personale non riassorbibile di €. 178,57 mensili;
- il ricorrente, pertanto, in data Omissis, avanzava domanda di ricostituzione per motivi contributivi sostenendo che *“l'assegno non riassorbibile di euro 2.500,00 annui”* non sarebbe stato inserito nella base pensionabile come previsto dalla legge 177/76 e, quindi, escluso erroneamente dal calcolo della Quota A. La domanda veniva rigettata dall'istituto con

	provvedimento del Omissis, successivamente impugnato in	
	sede amministrativa;	
	- il ricorrente rappresentava, inoltre, di aver impugnato con	
	ricorso amministrativo anche il provvedimento definitivo di	
	liquidazione della prestazione pensionistica, rimasto inevaso.	
	Ciò premesso, il sig. A. svolgeva le seguenti conclusioni:	
	<i>“accertare e dichiarare che l’odierno ricorrente ai fini della quantificazione</i>	
	<i>del trattamento pensionistico ha diritto</i>	
	<i>all’inserimento/valorizzazione/valutazione in quota A di pensione</i>	
	<i>dell’assegno ad personam; - accertare e dichiarare il diritto dell’odierna parte</i>	
	<i>ricorrente alla corretta determinazione del trattamento pensionistico nella</i>	
	<i>misura di € 38.981,08 lordi annui, e/o comunque in misura superiore a €</i>	
	<i>38.069,17 lordi annui come determinata dall’Inps e ciò a decorrere dalla</i>	
	<i>liquidazione del trattamento pensionistico; - condannare l’INPS a</i>	
	<i>corrispondere all’odierno ricorrente la differenza sui ratei di pensione</i>	
	<i>maturati a decorrere dal collocamento in pensione nella misura accertata in</i>	
	<i>corso di causa. In via istruttoria si chiede: - ex art. 210 e ss. c.p.c. di ordinare</i>	
	<i>all’Inps la produzione in giudizio del fascicolo amministrativo d’ufficio</i>	
	<i>relativo alla pratica per cui è causa; - ammettersi, occorrendo, ctu contabile</i>	
	<i>diretta alla corretta quantificazione del trattamento pensionistico tenuto</i>	
	<i>conto della contribuzione aggiuntiva. “</i>	
	Giusta decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificato	
	all’Inps a cura della parte ricorrente, il giudizio veniva chiamato per	
	l’udienza di discussione del 26.09.2023.	
	L’Inps, si è costituito in giudizio, eccependo:	
	3	

	- di aver effettuato il ricalcolo utilizzando le voci "legge 177	
	ultimo giorno" e "l'indennità integrativa speciale ultimo	
	giorno" presenti sull'E.	
	- che la pensione risulta, pertanto, definita sulla base delle	
	segnalazioni retributive trasmesse dal datore di lavoro, dalle	
	quali non può ritrarsi la composizione delle quattro voci	
	contributive (Legge 177; IIS; voci accessorie e tredicesima	
	mensilità) che formano la retribuzione pensionabile degli	
	iscritti al fondo FS;	
	- che solamente il datore di lavoro è in grado di fornire	
	l'informazione corretta su come sia stato trattato il beneficio	
	riconosciuto e quindi accertare la correttezza degli uniemens,	
	in quanto il dato retributivo da utilizzare per il calcolo delle	
	varie quote di pensione non è gestibile se non con lettura	
	automatica delle voci dal programma di liquidazione U. .	
	L'Inps dimostrava, inoltre di aver interpellato il datore di lavoro	
	per ottenere le necessarie informazioni, senza tuttavia ottenere un	
	tempestivo riscontro.	
	La causa, con l'accordo delle parti, veniva rinviata all'udienza del	
	23.1.2024 per sollecitare una risposta da parte del datore di lavoro.	
	All'esito dell'udienza di rinvio il giudice - constatato che, le	
	interlocuzioni tra Inps e l'ex datore di lavoro del ricorrente RETE	
	FERROVIARIA ITALIANA SPA (RFI), per il tramite di FERSERVIZI	
	S.P.A., non avevano ancora fornito all'ente previdenziale le	
	informazioni richieste ed in particolare la composizione delle quattro	
	4	

	voci contributive (Legge 177; IIS; voci accessorie e tredicesima	
	mensilità), che hanno formato la retribuzione pensionabile del sig.	
	Andreetti ed i relativi importi – ordinava “A RETE FERROVIARIA	
	ITALIANA SPA (RFI), quale datore di lavoro di A.A. , nato a Omissis	
	il Omissis (c.f. Omissis), matricola Omissis, di depositare tutta la	
	documentazione necessaria a consentire all’INPS di verificare se	
	l’assegno <i>ad personam</i> non riassorbibile di €. 178,57 mensili sia stato	
	considerato nelle retribuzioni fisse, poste a base del calcolo della	
	“quota A”, ed in particolare documenti che attestino la composizione	
	delle quattro voci contributive (Legge 177; IIS; voci accessorie e	
	tredicesima mensilità) che hanno formato la retribuzione	
	pensionabile del Sig. A. A., ed i relativi importi.”, entro il termine di	
	90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza istruttoria.	
	Veniva, quindi, fissata l’udienza del 24.9.2024 per la prosecuzione	
	del giudizio, con termine all’Inps fino a 60 giorni prima dell’udienza	
	per il deposito di memoria e documenti e al ricorrente per eventuali	
	repliche fino a 20 giorni prima dell’udienza.	
	Alla predetta udienza, verificato l’adempimento istruttorio da	
	parte del datore di lavoro e il deposito di memorie e repliche delle	
	parti, che oralmente si riportavano a quanto già scritto e alle	
	rispettive conclusioni, il giudizio è passato in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale di udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato	
	direttamente il merito della controversia.	
	5	

	La domanda del ricorrente appare infondata e va respinta per le	
	ragioni di seguito spiegate.	
	Emerge dagli atti (v. nota RFI de Omissis) che l’assegno <i>ad</i>	
	<i>personam</i> di €. 2.500 annui, di cui si discute, è stato riconosciuto dal	
	datore di lavoro RFI al Sig. A. a decorrere dal Omissis come forma di	
	apprezzamento del continuo impegno personale e della	
	professionalità mostrata dal dipendente (doc. 6 fascicolo di parte	
	ricorrente).	
	Si tratta, quindi, di un incremento retributivo – sotto forma di	
	assegno <i>ad personam</i> non riassorbibile – che, ai fini pensionistici, trova	
	la relativa disciplina nell’art. 22 L, 177/1976 e nel CCNL di settore del	
	16 aprile 2003, applicabile <i>ratione temporis</i> .	
	Il citato articolo 22, infatti, prevede che la base pensionale del	
	personale ferroviario sia costituita esclusivamente da quegli assegni	
	personali pensionabili “previsti come utili ai fini della	
	determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge”	
	(art. 22, c.2, l. 177/1976).	
	Orbene, ai fini della prefata necessaria individuazione, va rilevato	
	che a seguito della privatizzazione dell’Ente Ferrovie dello Stato (L.	
	210/1985) il trattamento, anche economico, del personale ferroviario	
	è disciplinato dalla contrattazione collettiva che, pertanto, costituisce	
	- da tale data - l’unica fonte regolatrice di tali rapporti di lavoro (v.	
	Cdc, Sez. III App. n. 320/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).	
	Ciò premesso, la disciplina dell’art. 22 della L. 177/1976 non può	
	che essere integrata dalle disposizioni previste dal CCNL 2003-2006 e	
	6	

	precisamente dalla disposizione dell'art. 63, comma 5, secondo la	
	quale solo gli assegni <i>ad personam</i> - il cui l'importo sia determinato	
	dalle eccedenze di retribuzione risultanti in sede di prima	
	applicazione del CCNL medesimo, al fine di consentire al lavoratore	
	interessato di mantenere il migliore trattamento economico già	
	acquisito alla data di entrata in vigore dello stesso CCNL (1/8/2003)-	
	possono considerarsi utili ai fini del calcolo della quota "a" della	
	pensione, di cui all'art. 13, lettera a), del D.Lgs. n. 503/1992.	
	Nel solco di tale previsione normativa, si pongono tanto la circolare	
	INPS n. 175/2001 che la comunicazione INPS n. Omissis, cui la nota	
	di Ferservizi fa riferimento, sicché non si appalesa fondata la	
	doglianza da ultimo sollevata dalla difesa del ricorrente, secondo cui	
	l'esclusione dell'assegno dalla "quota A" di pensione sarebbe basato	
	su di un mero "messaggio dell'Istituto" non avente valenza di fonte	
	normativa.	
	Nel caso di specie, quindi, essendo pacifico, che l'assegno <i>ad</i>	
	<i>personam</i> riconosciuto al Sig. Andreetti, in data successiva alla data di	
	entrata in vigore del CCNL 2003-2006, non risulta attribuito secondo	
	quanto previsto dal comma 5 dell'art. 63 del citato CCNL,	
	correttamente non è stato computato nella quota "A" della pensione	
	ed il ricorso non può trovare accoglimento.	
	La particolarità della materia giustifica la compensazione delle	
	spese tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	7	

